



Milano lì, 15 Luglio 2025
Prot. n. 86 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 32

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1290 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2025 - modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo per quanto riguarda i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software.

Gli obiettivi principali del Regolamento (UE) 2024/1157, relativo alle spedizioni di rifiuti (vedi Circolare A.N.CO. n. 17 del 6 maggio 2024), sono agevolare lo scambio di informazioni relative alle spedizioni di rifiuti tra le autorità competenti interessate e gli operatori e migliorare l'applicazione delle misure riguardanti le spedizioni di rifiuti.

Al fine di dare attuazione al Regolamento di cui sopra, sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea del 14 luglio scorso, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1290 che detta i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di dati, informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti.

Il Regolamento (UE) 2024/1157, impone alla Commissione di gestire un sistema centrale che mette a disposizione una piattaforma che consente lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione con cui interagiranno gli operatori economici. Si rammenta che il Regolamento (UE) 2024/1157, sancisce che le imprese saranno obbligate a trasmettere elettronicamente informazioni e documenti sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti a partire dal **21 maggio 2026**. La piattaforma centrale si chiamerà – DIWASS (Digital waste shipment system). Tale obbligo riguarda anche i certificati rilasciati dagli impianti che effettuano operazioni successive intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento nel paese di destinazione.

Il Regolamento (UE) 2025/1290, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (**in vigore dal 3 agosto 2025**). Per una maggiore comprensione ed una più semplice applicazione del Regolamento di esecuzione, si consiglia l'integrazione con il Regolamento (UE) 2024/1157.

Data la corposità del Regolamento (UE) 2025/1290, si evidenzia il link da cui scaricare il medesimo:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1290&qid=1752566654989>

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci